

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Giovanna Azzola
Carlo Paoli

dell'Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili

NOTAIO
Marco Tucci

del Consiglio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO
Paolo Alghisi
Anna Cantamesse

Consulenti del lavoro di Bergamo

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Inps, è on line la procedura per il Bonus asilo nido 2021

Le agevolazioni. Sono riservate ai genitori di figli nati dal 1° gennaio 2016 per le rette di frequenza o il supporto a domicilio per chi ha gravi patologie



Attivata sul sito dell'Inps la procedura per presentare e consultare le domande per l'accesso al Bonus asilo nido per l'anno 2021

MARCO CONTI

Attivata sul sito Inps (www.inps.it) la procedura che per presentare e consultare le domande per l'accesso al Bonus asilo nido 2021. Le agevolazioni sono riservate ai genitori di figli nati, adottati o affidati dal primo gennaio 2016, per sostenere le spese delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici e privati autorizzati) o per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Chi ha difficoltà ad utilizzare il portale può presentare domanda presso i patronati. Tramite invece il web, una volta collegati alla home page del

portale Inps, digitare il tema «bonus asilo nido» e selezionare tra i risultati il servizio «Bonus asilo nido e forme di supporto presso propria abitazione».

Si può accedere con il Pin rilasciato dall'Inps, oppure tramite Spid, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. La domanda, presentata dal genitore, deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, oggetto del beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette e non può eccedere la spesa sostenuta. Le ricevute delle rette pagate

non presentate all'atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il primo aprile 2022. La domanda di contributo per forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio ed essere accompagnata da un'attestazione del pediatra che dichiara per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido causata da grave patologia cronica. Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi. Nel caso sia già presente una domanda di Bonus presentata lo scorso anno, la domanda 2021 potrà essere inoltrata

confermando o modificando i dati esistenti.

Gli importi del contributo sono calcolati in base all'Isee minorenni: sino a 3.000 euro, per Isee minorenni in corso di validità fino a 25 mila euro; massimo 2.500 euro con Isee da 25.001 euro a 40.000 euro; massimo 1.500 euro con Isee oltre i 40 mila euro, in assenza di Isee o qualora l'indicatore presenti omissioni dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati. L'Inps ha prodotto sul tema anche un video tutorial su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8aDYKEzCQR&feature=emb_logo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 2.193

Pressione fiscale Quali novità per i dipendenti?

Quali sono le novità in tema di riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente? È previsto un trattamento integrativo e se sì per quali fasce di reddito? È ancora possibile fruire il bonus Irpef?

— LETTERA FIRMATA

Per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale, dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000,00 euro, spetta il trattamento integrativo (pari, per l'anno 2020 ad € 600,00 per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 e di € 1.200,00 annui a decorrere dall'anno 2021), mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000,00 a 40.000,00 euro spetta un'ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito. Dalla suddetta data invece non è più possibile fruire del credito denominato «bonus Irpef».

RISPOSTA N. 2.194

Superbonus 110% Accesso anche a chi vive all'estero

Sono proprietaria in Italia esclusivamente di un'abitazione sulla quale intendo effettuare alcuni lavori ammessi all'agevolazione del Superbonus al 110%, mi chiedo se, in qualità di non residente, posso optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, sebbene sia titolare solo del reddito relativo all'immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.

— LETTERA FIRMATA

Sì, quale proprietaria di una casa in Italia, si è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, non è precluso l'accesso al Superbonus, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma sia per quanto riguarda gli immobili agevolati che gli interventi ad essi relativi.

In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, si può optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto «Rilancio» (cessione

del credito d'imposta o sconto in fattura).

RISPOSTA N. 2.195

Vecchia caldaia e serramenti: può valere il 110%?

Se cambio la mia vecchia caldaia con una a condensazione di classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe al 110%?

— LETTERA FIRMATA

Sì, se si decide di sostituire l'impianto di climatizzazione invernale, si ha diritto al Superbonus essendo un intervento cosiddetto «trainante» a condizione che l'intervento sia eseguito su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Anche le spese per la sostituzione dei serramenti possono godere delle detrazioni essendo un intervento «trainato» se realizzati congiuntamente all'intervento trainante e sempre che gli interventi assicurino, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Notaio

RISPOSTA N. 2.196

Meglio l'eredità o una donazione per mia figlia?

Volevo chiedere se preferibile donare l'appartamento mia proprietà a mia figlia oppure lasciare in eredità. Sono vedova, ho solo una figlia e due sorelle ancora in vita.

— LETTERA FIRMATA

A seguito del decesso, fatta salva la diversa indicazione testamentaria, l'intero patrimonio sarà devoluto all'unica figlia. Nel caso in cui decidesse di trasferire fin da subito alla figlia, per il tramite di atto notarile di donazione, l'appartamento di sua proprietà, è consigliabile che lei trattenga per sé il diritto di usufrutto generale vitalizio garantendosi quindi il diritto di abitare/occupare detto appartamento fino alla morte o, qualora decidesse di farlo a terzi, di riceverne i frutti. I trasferimenti immobiliari a titolo di donazione possono far sorgere problematiche per la concessione di mutuo bancario per l'acquisto o la ristrutturazione degli stessi.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

Due strade per presentare le domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sul banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso voglia mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 2.197

Come posso sapere se un amico ha fatto testamento?

Vorrei sapere se esiste il testamento di un mio amico defunto recentemente. Mi hanno detto che va fatta una richiesta all'ordine dei notai: ne ho titolo? Lo chiedo perché, in vita, mi ha promesso che mi avrebbe lasciato un piccolissimo terreno che coltivavamo insieme ad orto.

– LETTERA FIRMATA

Confermo che la ricerca di eventuali testamenti pubblici oppure olografi depositati fiduciariamente presso un notaio va effettuata tramite il Consiglio Notarile il quale comunicherà la richiesta ai vari notai del distretto per le verifiche e le ricerche del caso. Chiunque ritenga di avere interesse alla successione di una persona defunta può legittimamente farne richiesta. Segnalo che il testamento olografo può essere anche conservato direttamente dal testatore o consegnato fiduciariamente ad altri professionisti/persone di fiducia senza l'intervento di un notaio. L'eventuale esito negativo della ricerca per il tramite del Consiglio Notarile non ne esclude quindi la presenza.

RISPOSTA N. 2.198

Come funziona la franchigia per successioni?

Vorrei sapere come funziona la franchigia per le successioni e se l'immobile di proprietà prima casa rientra nella somma che la legge prevede come dentro tale franchigia. Ci sono altre tasse da pagare? E se non avessi disponibilità economiche?

– LETTERA FIRMATA

La franchigia in materia successoria si sostanzia in un determinato importo, che varia in base al grado di parentela esistente tra defunto e successore, al di sotto del quale vi è l'esonero dal pagamento della tassa di successione. Anche il valore dei fabbricati per i quali vengono richieste le agevolazioni prima casa concorre ad erodere le franchigie. Nella dichiarazione di successione si può far riferimento al valore catastale dei fabbricati (e non al valore di mercato) e l'agevolazione prima casa richiesta da uno dei coeredi si estende anche agli altri permettendo l'estensione a tutti dell'agevolazione. In caso di fabbricati le imposte catastali, ipotecarie, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali vanno versati prima o contestualmente alla registrazione della successione.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 2.199

Cosa è cambiato nel sostegno alla genitorialità?

Cosa cambia nell'anno 2021 in tema di sostegno alla genitorialità?

– LETTERA FIRMATA

La legge di Bilancio per il 2021 prevede due interventi a sostegno della genitorialità. Il primo riguarda l'ormai noto congedo per il padre che per il 2021 raggiunge i 10 giorni obbligatori da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio anche non in via continuativa per le sole nascite e le sole adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2021. Da evidenziare che in continuità con il passato, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un ulteriore giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Il secondo intervento di sostegno alla genitorialità riguarda il rifinanziamento dell'assegno di natalità meglio conosciuto come Bonus Bebè. Questo strumento verrà rideterminato nell'importo da apposito decreto interministeriale e sarà rimodulato su nuove soglie di Isee.

RISPOSTA N. 2.200

C'è una normativa per non retribuire gli straordinari?

Sono assunto come dipendente 7° livello con contratto Metalmeccanico della Piccola Industria, vorrei sapere la normativa che prevede la non retribuzione degli eventuali straordinari.

– LETTERA FIRMATA

La disciplina dell'orario di lavoro è regolamentata dal D.Lgs.66/2003, che nel corso degli anni è stato modificato e integrato da diversi interventi normativi: D.Lgs.213/2004; L.133/2008; L.182/2010; L.9/2014. Il citato D.Lgs.66/2003, all'art.17 c.5 afferma: “Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; d) di prestazioni

rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro.” Quindi è corretta la non retribuzione delle ore eccedenti il normale orario di lavoro ma occorre comunque tener presente che, l'esclusione dall'applicazione dei limiti in materia di orario di lavoro per il personale direttivo, non deve portare ad una cattiva gestione, ma opportunamente, è sempre utile stabilire i confini entro cui circoscrivere la durata massima della prestazione, soprattutto a garanzia del rispetto della sicurezza e della salute del lavoratore, come sancito dall'art.2087 c.c. e il D.Lgs. n.81/08.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 2.201

Quegli orti incolti: è possibile farne un tappeto erboso?

Nel condominio di mia mamma ci sono dieci appartamenti e dieci orti, uno in fila all'altro, appartenenti ognuno a un appartamento. Fintanto che erano giovani e avevano i figli in casa, i condomini, compresi i miei genitori, curavano il proprio orto. Ora che sono diventati anziani, li hanno lasciati un po' andare; taluni di tali orti, compreso il nostro, sono anzi diventati selve di erbe spontanee. Ora, un buon numero di condomini

vorrebbe porre ordine all'area, rimuovendo le recinzioni divisorie, ormai arrugginite, ripulendo le erbacce e talune bottiglie vuote abbandonate, e trasformando l'intero gruppo degli ex orti in un ordinato tappeto erboso. L'idea è buona, ma mi chiedo se potrò coltivare il mio appezzamento a orto qualora un giorno mi dovessi trasferire con la mia famiglia nell'appartamento dove ora abita mia mamma.

– LETTERA FIRMATA

Porre ordine ad una zona verde caduta negli anni in stato di progressivo abbandono, o quantomeno trascurata, risponde ad esigenze di salubrità degli edifici e ne favorisce la fruibilità. Però la facoltà di decidere come usare talune parti esclusive spetta esclusivamente al singolo proprietario. La delibera assembleare di conversione ad erba verde dei singoli orti privati risulterebbe pertanto nulla se presa a maggioranza, in quanto il collegio assembleare non può modificare la modalità di uso di parti esclusive. Tuttavia, se tutti i condomini sono d'accordo, essi possono ben sottoscrivere tutti insieme un accordo che promuova tale trasformazione degli orti, avendo l'accortezza di verbalizzare che tale opera di manutenzione è temporanea, e che rimangono salvi i diritti di ciascuno di decidere in futuro in autonomia l'uso della propria area verde.

Borsa

FTSE Mib	23.083,55	-0,78%	
FTSE All Share	25.122,68	-0,76%	
Dax Francoforte	14.039,80	0,19%	
Cac 40 Parigi	5.809,73	0,29%	

Ftse 100 Londra	6.613,75	0,38%	
Dow Jones	31.390,47	-0,46%	
Nasdaq	13.358,79	-1,69%	
Nikkei Tokyo	29.408,17	-0,86%	

Spread Btp-Bund	102,56	2,26%	
Euro-Dollaro	1,2028	-0,21%	
Euro-Sterlina	0,8643	-0,14%	
Euro-Yen	128,5800	-0,04%	

Petrolio WTI	60,88	0,40%	
Oro Fino (euro/gr)	46,08	-0,39%	
Argento	26,26	-2,34%	
Euribor (360) 3m	-0,533	diff: -0,003	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Abitare In	49.500	-0,40	128	2,91
Acea	16.450	-1,14	3503	-4,08
Acsn-Agam	2.320	0,43	458	1,75
Adidas ag	291.000	-0,82	60882	-2,28
Adv Micro Devices	70.690	-0,13	66928	-5,06
Aedes	0,244	4,49	8	-37,21
Aeffe	1,136	0,53	122	2,90
Aegon	4,050	0,00	639	24,77
Aeroporto Marconi Bo.	8,300	-0,48	300	-2,12
Ageas	48.580	5,08	114244	14,85
Anold Del	21.840	-0,46	2603	-6,87
Air France Klm	5,530	-1,92	2370	7,38
Air Liquide	126.850	0,59	43825	-6,18
Airbus	98.860	-1,96	76387	8,10
Alerion	12,150	-0,82	659	14,62
Algowatt	0,409	2,51	18	19,59
Alkerm	8,360	1,95	47	18,08
Allianz	206,600	1,95	93776	21,36
Alphabett d A	1723,400	1,01	513651	21,20
Alphabet Classe C	1726,200	1,40	603271	21,27
Amazon	2596,500	0,44	125181	-3,48
Ambientheris	0,766	-1,03	71	11,66
Amgen	187,780	1,55	137018	0,86
Amplifon	34,250	0,76	7754	0,62
Anheuser-Busch	48,595	-1,91	78153	-16,16
Anima Holding	4,184	0,05	1542	7,78
Apple	104,240	-0,23	538423	-0,86
Aquafil	5,300	-1,85	227	9,28
Asciopave	3,635	-0,14	852	0,00
ASML Holding	471,850	-1,77	204468	18,08
Astaldi	0,387	-5,83	574	31,33
Astm	25,400	-0,39	3569	23,30
Atlantia	15,520	-3,69	1289	5,47
Autogrill	5,825	3,33	1482	6,49
Autos Meridionali	28,300	1,43	124	48,17
Avio	12,480	-0,79	103	10,05
Axa	21,600	1,10	45126	9,71
Azimut	19,680	-1,11	2919	0,75
Aza	1,424	-0,70	4463	9,20

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Borgosesia	0,565	0,00	25	-15,04
Borgosesia Rsp	1,200	0,00	1	-2,44
Bper Banca	1,862	-0,19	2631	25,39
Brembo	10,870	-1,00	3630	0,65
Brioschi	0,075	0,27	59	7,43
Brunello Cucinelli	34,860	0,64	2370	-2,35
Buzzi Unicem	21,350	0,23	4113	13,68
C				
Cairo Communication	1,418	0,28	191	12,18
Calfeffi	0,925	0,54	14	32,14
Calligione	3,300	1,85	396	9,63
Calligione Editore	0,852	-0,23	107	-8,39
Campari	9,488	-0,32	11021	1,58
Carel Industries	17,100	0,47	1710	-10,84
Carrau	1,730	0,58	138	13,07
Carrefour	14,260	-1,25	10052	-0,14
Cattolica Assicurazioni	4,502	-1,79	785	-1,83
Cellulinarie	4,480	-0,22	97	8,94
Cembre	21,100	-3,65	359	91,94
Cementir Holding	8,220	-1,91	1308	23,61
Centrale del Latte d'Italia	2,490	0,95	35	-40,00
Cerved Group	7,175	0,21	1401	-3,69
Cia	0,004	0,00	7	0,00
Cif	0,090	0,67	8	3,92
Cir	0,493	-1,20	429	12,16
Class Editori	0,109	2,82	19	4,29
Cnh Industrial	12,365	-0,68	16871	5,49
Coima Res	6,920	1,17	250	7,76
Commerzbank	5,492	-1,05	6878	3,47
Conafi	0,245	0,00	9	-3,54
Continental AG	117,000	0,00	22401	-6,47
Cose Belle D'Italia	-	0,00	-	0,00
Covivio	70,350	-1,19	6651	-7,92
Cr Valltellinese	11,914	0,12	836	3,21
Credem	4,810	-0,62	1999	0,07
Credito Agricole	12,005	2,39	26727	14,61
Csp International	0,470	-1,88	16	14,36
D				
Daimler	68,150	2,19	65736	20,81
D'Amico	0,104	-0,57	129	14,29
Danieli & C	12,700	1,61	724	23,09
Danieli & C Rsp	11,260	0,72	455	17,29
Danone	56,380	-1,43	28968	3,87
Datalogic	12,370	1,11	1015	24,07
Dea Capital	1,260	0,16	334	10,92
DeLonghi	31,840	0,25	4794	23,51
Deutsche Bank	10,460	0,38	5971	17,37
Deutsche Borse AG	134,100	0,00	25881	-4,52
Deutsche Post AG	12,590	-0,87	5869	16,57
Deutsche Lufthansa AG	42,400	0,38	51421	3,57
Deutsche Telekom	14,975	-0,30	65311	-4,37
Diasorin	165,300	0,79	9248	-2,82
Digital Bros doValue	20,150	1,36	287	-6,71
doValue	10,100	-2,88	808	4,66
E				
Edison Rsp	1,095	-0,45	120	8,42
Eems	0,083	0,72	4	-8,15
El En	27,900	-1,24	548	5,08
Elica	3,360	-2,18	213	8,56
Emak	1,218	-0,49	200	10,93
Enav	3,978	-1,68	2155	10,56
Enel	7,802	-1,82	79320	-5,73
Enervit	3,410	0,00	61	4,49
Eni	11,810	-1,42	25907	-6,90
E.ON	9,492	-0,72	34224	11,04
E.ON	8,508	0,61	17025	-5,68
Eprice	0,070	-1,95	23	-5,38
Equita Group	2,840	-0,35	143	16,87
Erg	24,260	-0,66	3647	3,68
Espinnet	10,660	-2,11	543	-1,11
EssilorLuxottica	136,800	0,44	29830	5,92
Eurogas	1,110	2,78	25	-0,89
Eurotech	4,854	1,46	172	-5,84

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Evonik Industries AG	28,350	0,00	13211	4,23
Exor	68,560	-0,35	16523	3,53
Exorivia	0,828	-0,48	43	3,50
F				
Facebook	218,900	1,34	518866	-1,93
Falck Renewables	5,625	-2,51	1639	-14,64
Faurecia	42,890	-0,49	5920	0,00
Ferrari	162,050	-1,28	31425	-14,10
Fidia	2,880	-2,70	15	99,31
Fiera Milano	2,870	-1,54	206	1,06
Fila	9,320	-1,89	400	1,64
Fincantieri	0,693	-2,19	178	26,34
FinecoBank	14,545	-1,82	8866	8,54
Firm	0,586	2,81	255	2,81
Freemius M Care AG	58,440	0,55	17901	-14,69
Freemius SE & Co. KGAA	35,410	0,00	19325	-8,60
Fulxis	1,225	0,41	14	2,51
G				
Gabetti	0,696	14,47	42	10,83
Garofalo Health Care	5,040	-0,79	455	-4,91
Gas Plus	1,810	0,00	81	-2,69
Generali	6,300	0,48	91	2,27
Geox	15,875	-0,28	25020	11,33
Geox	0,788	-0,76	204	-9,76
Geotility	0,025	3,23	3	2,40
Giglio group	2,385	-0,22	47	3,59
Gilead Sciences	52,440	0,85	68091	12,59
Gol	9,240	0,00	147	23,86
Guala Closures	8,240	0,00	511	0,12
Gvs	16,310	-1,92	2854	6,95
H				
Heidelberg Cement AG	68,620	2,51	12866	10,95
Henkel KGaA Vz	83,520	1,24	14580	-9,08
Hera	2,972	-1,65	4427	-0,27
I				
I Grandi Viaggi	1,015	-1,46	48	7,52
Iberdrola	10,455	0,24	66887	-11,02
Igd	3,510	-0,57	387	-2,50
Il Sole 24 Ora	0,450	-0,88	25	-1,53
Ilmsi	8,960	1,01	591	-0,33
Immob. Invest	4,479	1,05	163	15,84
Indel B	24,500	0,82	143	7,93
Inditex	27,820	0,13	242656	29,91
Interpump	39,160	1,19	4264	-2,93
Intesa Sanpaolo	2,154	-0,25	41863	12,65
Inwit	8,620	-2,16	8277	-19,19
Irce	1,945	-2,26	55	13,09
Iren	2,072	-0,96	2696	-2,54
Isagro	1,295	1,17	32	15,11
Isagro Azioni Sviluppo	1,260	2,44	18	34,04
It Way	0,790	-1,25	6	-9,20
Italgas	4,934	-1,42	3992	-5,12
Italian Exhibition	2,420	-0,82	75	-7,28
Italmobiliare	2,450	-0,73	1167	-6,31
Ivs Group	5,400	1,10	210	-2,17
J				
Juventus FC	0,827	-0,48	1100	1,52
K				
Kering	556,900	1,62	70479	-5,45
K+S AG	9,350	0,00	10834	22,22
L				
La Dorzio	14,620	2,38	453	6,87
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0,24	66887	-11,02
Landi Renzo	10,455	0		